



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10

**OGGETTO: MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2023
CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E
CONSEQUENTE VARIAZIONE DI CASSA 2024 DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2024/2026.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTIDUE** del mese di **GENNAIO**, il
Presidente sig. Cicolini Lorenzo

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. **SILVIO ROSSI**.

OGGETTO: MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2023 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA 2024 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026.

IL PRESIDENTE
DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Visto il decreto del Presidente n. 109 del 14 novembre 2023 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024/2026.

Visto il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 27 dicembre 2023.

Visto il PEG 2024/2026 approvato con decreto del Presidente n. 7 del 15 gennaio 2024.

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare,

➤ il punto 11.1 che recita:

".....

il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica l'importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non è richiesto l'invio dell'elenco dei residui. Nel corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere;

".....

➤ e il punto 8.9 che recita:

"In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente."

Considerato che nel bilancio di previsione 2024/2026 sono indicati, quale dato obbligatorio, i residui presunti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, al fine di fornire una rappresentazione completa della situazione finanziaria dell'ente.

Considerato inoltre che l'importo dei residui iscritti in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l'effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti.

Considerato che le indicazioni di bilancio riguardanti i residui di cui sopra non sono oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio.

Visto il punto 1.a) del resoconto della riunione della Commissione Arconet del 22 febbraio 2017, nel quale viene chiarito che, in assenza di disciplina dei regolamenti di contabilità, l'importo dei residui presunti può essere variato dalla Giunta, che è anche l'organo competente ad effettuare le variazioni di cassa ovvero, nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale.

Rilevato che l'art. 13.4 del vigente regolamento di contabilità dispone che nelle more di approvazione del Rendiconto spetta al Comitato esecutivo (Presidente) l'aggiornamento dello stanziamento dei residui provvisori iscritti nel bilancio di previsione.

Considerato che nel predetto resoconto della riunione della Commissione Arconet veniva inoltre precisato che le variazioni dei residui non si configurano come una variazione di bilancio.

Considerato che si rende necessario aggiornare, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2023, i residui presunti al 31 dicembre 2023 previsti nel bilancio di previsione 2024/2026, al fine di tenere conto in particolare degli impegni di spesa nel frattempo assunti in c/competenza dell'esercizio 2023 dopo la predisposizione del suddetto preventivo, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti).

Rilevato inoltre che dopo la predisposizione del bilancio di previsione 2024/2026, la consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 è variata a seguito di incassi/pagamenti di fine 2023 o per minori entrate/economie di spesa.

Considerato che gli stanziamenti di cassa costituiscono limite alle riscossioni derivanti dalle accensioni di prestiti e ai pagamenti delle spese mentre non costituiscono limite ai rimborsi delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL e ai pagamenti delle partite di giro e dei servizi per conto terzi.

Considerato che il limite massimo delle dotazioni di cassa è dato dalla somma degli stanziamenti in c/competenza e in c/residui, senza computare, per le spese, l'eventuale fondo pluriennale vincolato (FPV).

Considerato che la variazione dei residui presunti al 31 dicembre 2023, previsti nel bilancio di previsione 2024/2026, richiede altresì una variazione di cassa sull'esercizio 2024 necessaria anche per iscrivere a bilancio l'esatto importo del fondo di cassa all'1-1-2024.

Visto il comma 6 dell'art. 162 del TUEL che recita:

"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo."

Vista la documentazione predisposta dal Servizio Finanziario e ritenutala meritevole di approvazione.

Considerato che, a mente dell'art. 239 del TUEL, sul presente provvedimento non è richiesto il preventivo parere dell'Organo di revisione.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione dell'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii.;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.12.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e ss.mm. e i..

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., sulla proposta di adozione del presente decreto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi degli artt. 17 e 17 bis della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.,

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, la variazione delle risultanze dei residui presunti al 31 dicembre 2023 indicati nel bilancio di previsione 2024/2026, secondo quanto riportato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa, la variazione di cassa 2024 del bilancio di previsione 2024/2026, secondo le risultanze di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto che, come dimostrato dall'allegato C che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la presente variazione viene garantito un fondo di cassa non negativo al 31 dicembre 2024;
3. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui al presente decreto aggiornano di conseguenza il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 come indicato nell'allegato D, elaborato dal Servizio finanziario e di controllo della gestione, che forma parte integrante ed essenziale del provvedimento;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. per le motivazioni espresse in premessa;
5. di dare evidenza che avverso il presente atto sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Presidente della Comunità di Valle, ai sensi dell'art. 183, c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010. (*)(*) I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).